

REPERTORIO N.2.694

RACCOLTA N.2.218

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO ODV".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore diciannove

REGISTRATO A CATANIA

24 NOVEMBRE 2023

AL N.41537 SERIE 1T

23 novembre 2023, ore 19.00

In Catania, nel mio studio sito in Viale Regina Margherita n.33.

Innanzitutto a me dottoressa **GRAZIA MANUELA BANNA**, Notaio in Catania, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

- il dottor **LA PICA Leonardo** nato a Palermo il 17 luglio 1973, codice fiscale **LPC LRD 73L17 G273J**, residente a Palermo, viale Minerva n.28, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Servizio Regionale e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO ODV"**, con sede in Palermo, viale Minerva n.28, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale **04072960877**, associazione costituita giusta atto di costituzione ai rogiti del Notaio Giorgio Inzirillo di Belpasso del 29 ottobre 2001, Repertorio n.44975, Raccolta n.13092 e modificata con atto rogiti di me Notaio in data 28 ottobre 2020, rep.n.1.647, giusta i poteri spettantigli in forza di legge e del vigente statuto.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata in conformità al vigente Statuto dell'associazione e ai sensi di legge l'assemblea regionale in forma straordinaria della suddetta associazione denominata **"SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO ODV"**, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione del nuovo Statuto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Detto comparente mi richiede di redigere il relativo verbale in forma pubblica.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'assemblea il presidente del Servizio Regionale della suddetta associazione, il dottor **LA PICA Leonardo**, il quale aperta la seduta, dichiara:

- che ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico l'assemblea è stata convocata in questo luogo e ora con facoltà di collegamento in videoconferenza, a mezzo piattaforma Meet di Google;
- che sono intervenuti, in proprio o per deleghe acquisite agli atti dell'Associazione, i seguenti componenti dell'As-



semblea e precisamente:

- Il Presidente LA PICA Leonardo, qui presente;
- ALONGI Pasquale - Vice Presidente Vicario, qui presente;
- BELLA Alessandro - Delegato XXI Delegazione Alpina, qui presente;

- che i seguenti membri dell'Assemblea intervengono alla riunione non essendo qui fisicamente, ma collegati in videoconferenza:

ANGARELLA Veronica Vice Capo stazione Stazione Alpina Palermo;
BIANCONE Vincenzo - Delegato XXXVII Delegazione Alpina;
BOMPASSO Luigi - Vice Delegato XXXVII Delegazione Alpina;
CANNAVO' Salvatore - Capo stazione Stazione Alpina Etna Nord;
CARIOLA Alfio - Vice Delegato X Delegazione Speleologica;
CIAORELLA Paolo - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Etna Sud - XXI Delegazione Alpina;
CONTI Giuseppe - Delegato X Delegazione Speleologica;
FARO Venero - Capostazione Stazione Alpina Etna Sud;
FEDERICO Rocco - Vice Capostazione Vicario Stazione Alpina Etna Nord;
FERRARO Egidio - Vice Capostazione Stazione Alpina Etna Nord;
GINTOLI Roberto - Vice Capostazione Vicario Stazione Speleologica Sicilia;
INZERILLO Simone - Capostazione Stazione Alpina Palermo;
LINO Manfredi - Vice Delegato Vicario XXXVII Delegazione Alpina;
MACCARRONE Santi Daniele Agatino - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Etna Sud - XXI Delegazione Alpina;
MONTALTO Marco - Vice Capostazione Vicario Stazione Alpina Etna Sud;
NICOLOSO Giovanni - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Sicilia - X Delegazione Speleologica;
OCCHIPINTI Antonio - Capostazione Stazione Speleologica Sicilia;
PENNISI Daniele - Vice Delegato Vicario XXI Delegazione Alpina;
PICCITTO Salvatore - Vice Delegato Vicario X Delegazione Speleologica;
PULVIRENTI Santo - Vice Capostazione Stazione Alpina Etna Sud;
RUVOLO Davide - Vice Capostazione Vicario Stazione Alpina Palermo;
SCRIMA Antonina - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Palermo - XXXVII Delegazione Alpina;
TERRANOVA Alberto - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Palermo - XXXVII Delegazione Alpina;
VASTA Andrea - Vice Capostazione Stazione Speleologica Sicilia;
VIRGILLITO Sara - Rappresentante Aggiuntivo Ass. Reg.le Stazione Sicilia - X Delegazione Speleologica;
mentre sono assenti i rimanenti componenti dell'assemblea;
il tutto come risulta dal foglio presenze redatto dallo stes-

so Presidente, che il medesimo mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è stato nominato Revisore legale dei conti il ragioniere BARBARO Giovanni;

- che l'assemblea è stata convocata in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

- che, con riferimento al collegamento in videoconferenza, sono presenti nello stesso luogo il presidente e io Notaio, che provvederemo alla formazione e sottoscrizione del verbale; che è consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; è altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e per gli effetti del vigente statuto.

Il Presidente, preliminarmente, verificate le presenze da remoto, constatata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare e passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Con riferimento all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'assemblea della necessità di modificare il vigente Statuto dell'Associazione secondo le indicazioni disposte dalla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. e in particolare con la riformulazione degli articoli relativi alla denominazione, all'oggetto sociale, al marchio, alle categorie dei soci, nonchè alla composizione, alle modalità di convocazione e funzionamento degli organi sociali e dei relativi quorum costitutivi e deliberativi.

Pertanto propone all'assemblea l'approvazione del nuovo statuto, composto da trentotto (38) articoli, che contengono le suddette modifiche, e già conosciuto dagli associati, perchè agli stessi precedentemente inviato e dagli stessi precedentemente esaminato e commentato.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo di statuto all'Assemblea dell'associazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea, sentita la proposta del Presidente e preso atto di quanto sopra, dopo esame dei singoli articoli, all'unanimità, con voto palese espresso a voce, per come dichiara il Presidente,

DELIBERA

1) di modificare il vigente Statuto dell'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano Odv - ETS";

2) conseguentemente di approvare il nuovo testo di statuto che riporta le superiori modifiche e conferma i restanti ar-



ticoli.

A questo punto il Presidente mi consegna una copia dello statuto dell'associazione nella sua redazione aggiornata alle modifiche testè deliberate dall'Assemblea; detto statuto aggiornato, dopo lettura fattane dal Presidente all'assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea conferisce quindi al Presidente i più ampi poteri per l'esecuzione della delibera approvata, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione e dall'Autorità Tutoria competente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciannove e minuti venticinque.

Spese del presente atto e conseguenti formalità sono a carico dell'Associazione.

Si richiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 del Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017 in quanto trattasi di associazione di volontariato.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me Notaio su due fogli per pagine otto fin qui e da me Notaio letto al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquanta

FIRMATO:

Leonardo LA PICA NQ

Grazia Manuela BANNA Notaio



CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Servizio SICILIA

ALLEGATO "A"
all'atto REP. N. 2694
RACC. N. 2218

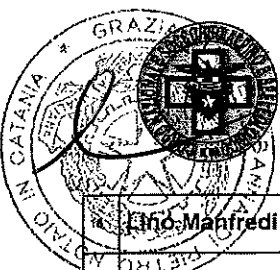
Assemblea Regionale

Assemblea Regionale straordinaria del CNSAS - Sicilia

Tipo App.	Assemblea Regionale
Titolo.	Assemblea Regionale straordinaria del CNSAS - Sicilia
Argomento	Assemblea Straordinaria
Località Evento	Catania - in remoto
Descrizione	Giorno 23 novembre p.v. in prima ed unica convocazione alle ore 19.00 è indetta per via telematica l'Assemblea Regionale del CNSAS - Sicilia, con collegamento al link: https://meet.google.com/eh-t-cucn-cjk L'Ordine del Giorno proposto è il seguente: 1. Approvazione del nuovo statuto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Presente in remoto

. Cognome e Nome / Stazione		IN PRESENZA	SI	NO	
1	Alongi Pasquale etna sud	x <i>Pasquale Alongi</i>			
2	Angarella Veronica palermo		X		
3	Bella Alessandro etna sud	x <i>Alessandro Bella</i>			
4	Biancone Vincenzo palermo		X		
5	Bompasso Luigi palermo		X		
6	Calabretta Mario etna sud				
7	Cannavò Salvatore etna nord		X		
8	Cariola Alfio sicilia		X		
9	Ciaorella Paolo etna sud		X		
10	Conti Giuseppe sicilia		X		
11	Faro Venero etna sud		X		
12	Federico Rocco etna nord		X		
13	Ferraro Egidio etna nord		per delega a Federico		
14	Gintoli Roberto sicilia		X		
15	Giudice Gaetano sicilia				
16	Inzerillo Simone palermo		X		
17	La Pica Leonardo palermo	x <i>Leonardo La Pica</i>			



CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Servizio SICILIA

18	Linò Manfredi	palermo		X		
19	Maccarrone Santi Daniele Agatino	etna sud		X		
20	Malfitana Vincenzo	etna nord				
21	Molè Claudio	etna nord				
22	Montalto Marco	etna sud		X		
23	Nicoloso Giovanni	sicilia		X		
24	Occhipinti Antonio	sicilia		X		
25	Pennisi Daniele	etna nord		X		
26	Piccitto Salvatore	sicilia		per delega e conti		
27	Pulvirenti Santo	etna sud		X		
28	Ruvolo Davide	palermo		X		
29	Scrima Antonina	palermo		per delega e INIZIALE		
30	Terranova Alberto	palermo		per delega e RIVOLLO		
31	Vasta Andrea	sicilia		X		
32	Virgillito Sara	sicilia		X		

Lu Le Pisa

fray



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano Organizzazione di
Volontariato - Ente del Terzo Settore"**

**TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI
SOCIALI**

Art. 1) Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, viene costituita l'associazione che adotterà la denominazione **"Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ODV - ETS"** (di seguito SASS) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, (CNSAS) che utilizzerà nella sua forma completa o abbreviata anche con il marchio collettivo del CNSAS.

Il SASS, articolazione regionale del CNSAS, è una libera associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di fiducia reciproca tra i soci con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il SASS, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117, è un'Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore, che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e regionali, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La durata del SASS è a tempo indeterminato.

La sede legale del SASS è costituita presso il domicilio del Presidente pro tempore ovvero presso la sede legale, se determinata. L'eventuale variazione della sede legale non comporta variazioni statutarie se rimanente all'interno della regione.

Art. 2) Fini e attività

Il SASS attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità; è, quale articolazione regionale del CNSAS, Struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile e persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale ed attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n.91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n.776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n.162; dalla Legge 21 marzo 2001, n.74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n.289; dalla Legge 26 febbraio 2010, n.26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n.97; dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126.

Ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2012, n.26, art.11 comma 158 "La Regione Siciliana, riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), Servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come soggetto tito-



lato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alle leggi 21 marzo 2001, n.74 e 27 dicembre 2002, n.289, articolo 80 comma 39".

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art.3 della Legge 21 marzo 2001, n.74 e secondo quanto previsto dall'art.17, comma 7 del D.Lgs. 27 luglio 2017, n.117, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere b) "prestazioni sanitarie" e y) "attività di protezione civile" del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

In particolare il SASS svolge le seguenti attività:

- a) Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio clinico evolutivo, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale, anche in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione per la quale lo stesso CNSAS/SASS rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n.74;
- b) effettuare, quale struttura regionale del CNSAS che è Struttura operativa nazionale della Protezione civile ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare la Protezione civile nella tutela dei beni artistici e culturali;
- c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea Nazionale, dalla Direzione Nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS;
- d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n.74;
- e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio regionale;
- f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie,

materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;

g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il SASS attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario regionale, con le strutture della Protezione Civile regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

L'associazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'associazione.

Sarà cura della Direzione regionale definire la tipologia e le modalità di attuazione delle richiamate attività.

Il SASS effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale sopra richiamate, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il SASS, inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.3) Marchio

Il SASS adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale CNSAS.

Il SASS in accompagnamento a detto marchio può adottare la locuzione "Servizio Regionale Sicilia", in caratteri bianchi, inserita in una fascia di colore rosso che attornia il succitato simbolo grafico del CNSAS, come da allegato sub B al presente Statuto.

Art.4) Libri Sociali

Il SASS, nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

a) il libro dei soci;



- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;
- c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo e delle rispettive deliberazioni.

Il socio ha diritto di accedere alla visura dei libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 - SOCI

Art.5) Soci

I soci del SASS, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 3, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del Corpo, eleggendone gli organi.

I Soci volontari sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art.5 della Legge 21 marzo 2001, n.74 e dai Regolamenti e Piani formativi nazionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS principalmente a favore di terzi.

Art.6) Diritti e doveri dei Soci

Sono soci del SASS coloro, tra i soci C.A.I., che, condividendo lo spirito solidaristico del CNSAS, le sue finalità istituzionali, il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, ed accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole dei principi fondanti del CNSAS, delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite dagli Organi di riferimento, ne abbiano chiesto l'adesione e, avendone i requisiti di cui all'art.7 dello Statuto nazionale del CNSAS, abbiano ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio e la sua successiva iscrizione al CNSAS. L'eventuale delibera di diniego viene comunicata all'interessato entro 15 giorni e deve contenere le risultanze previste dalla lettera e) dell'art.7 dello Statuto nazionale.

I soci sono inquadrati sulla base del domicilio prevalente in Stazioni di soccorso, rispettivamente Alpino o Speleologico ed operano di norma nella Zona di soccorso di riferimento.

La qualità di socio CNSAS decade per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica, per esclusione, in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal C.A.I. o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci sono suddivisi in:

- soci tecnici con limite d'età fissato a 70 (settanta) anni;
- soci collaboratori.

È socio tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art.5 della Legge 21 marzo 2001, n.74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale del CNSAS;

È socio collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo con compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale del CNSAS.

Il Regolamento Generale del CNSAS detta le norme relative all'ammissione dei soci collaboratori ed alla loro permanenza nel Corpo.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nel SASS secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del CNSAS.

Hanno inoltre diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa del SASS;
- b) essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposti a controllo sanitario o dove prevista, a sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere, nei casi previsti dal Regolamento generale del CNSAS, il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.

L'operato e la condotta di tutti i soci devono sempre conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi/obblighi:

1. L'attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi del SASS e loro delegati.
2. La fiducia reciproca tra i soci e tra i soci e propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Corpo e della sicurezza nelle operazioni.
3. Il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dagli organi del SASS e loro delegati, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del CNSAS, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.
4. Il socio è tenuto a controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato.
5. È dovere del socio partecipare, oltre che agli eventi pre-



visti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, anche alle attività organizzate dalle strutture territoriali di appartenenza.

6. In particolare, il socio che non ricopre incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dai piani formativi di riferimento.

7. Il socio deve astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al SASS per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo.

8. In particolare, non potranno essere svolte, al di fuori del SASS, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale del CNSAS.

9. I soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste, né diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso, né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del CNSAS a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione nazionale e di quella regionale, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del CNSAS.

Art.7) Status particolare del socio

Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n.74.

Il SASS, in base a quanto concesso dall'art.17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e dall'art.3, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n.74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità vengano eventualmente corrisposte.

Art. 8) Incompatibilità e conflitto di interessi

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art.37, comma 3, dello Statuto nazionale del CNSAS;

b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore Legale, e del Collegio dei Probiviri, oltre che con quelle di Direttore delle Scuole nazionali;

c) la carica di Presidente regionale è sempre incompatibile con l'esercizio delle attività indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci del CNSAS;

d) le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle attività ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;

e) il Regolamento per l'affidamento di incarichi ai Soci del CNSAS, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del CNSAS;

f) eventuali deroghe, come stabilito dallo statuto del CNSAS nazionale, vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3 - ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art.9) Aspiranti soccorritori

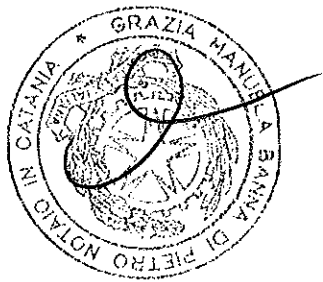
La richiesta di ammissione al SASS può essere preceduta da un periodo di prova quale aspirante soccorritore.

Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art.7 dello Statuto Nazionale del CNSAS, assume la qualifica di aspirante soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale del CNSAS, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali necessari per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.

Lo status di aspirante soccorritore può durare al massimo tre anni.

Art.10) Soccorritori giovani

Il SASS può costituire al suo interno il gruppo giovani, composto da giovani iscritti al C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i



valori del volontariato ispiratori del CNSAS.

Il Regolamento generale del CNSAS descrive le modalità di partecipazione e l'attività del gruppo giovanile.

L'attuazione del presente articolo è demandata ad apposito regolamento regionale.

Art.11) Soccorritori emeriti

Il Presidente Nazionale del CNSAS può nominare soccorritore emerito del CNSAS, di propria iniziativa e/o su proposta del Presidente del SASS quel soggetto che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale del CNSAS.

I soccorritori emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti ai doveri previsti per i soci, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 12) Soccorritori onorari

Il Presidente regionale del SASS può nominare soccorritore onorario del CNSAS una persona fisica, un ente/associazione senza scopo di lucro, che si sia particolarmente distinta nel sostegno del soccorso alpino e speleologico e dei suoi valori fondanti, a livello nazionale, regionale e/o provinciale.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale del CNSAS

I soccorritori onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti ai doveri previsti per i soci, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art.13) Soccorritori benemeriti

Il Presidente regionale del SASS può nominare soccorritore benemerito una persona fisica, un ente/associazione senza scopo di lucro, che abbia fattivamente contribuito alle attività del CNSAS a livello nazionale, regionale e/o provinciale. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento Generale del CNSAS.

Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per i soci ma può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

TITOLO 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA SASS

Art.14) Organi

Sono organi del SASS:

- a) Assemblea regionale
- b) Direzione regionale
- c) Presidente e Vice Presidenti regionali
- d) Organo di Controllo
- e) Il Revisore Legale
- f) Consiglio di Zona
- g) Delegato e Vice Delegati
- h) Stazione di Soccorso
- i) Assemblea di Stazione
- j) Capo Stazione e Vice Capi Stazione

Art.15) Personalità giuridica

Il SASS si dota di personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CNSAS.

Art.16) Zone di Soccorso

La Zona di Soccorso rappresenta l'articolazione territoriale del SASS

Il Territorio regionale siciliano del SASS è coperto dalle Zone di Soccorso distinte in alpine e speleologiche per i rispettivi ambiti di intervento di competenza.

La costituzione di nuove Zone di Soccorso è deliberata dall'Assemblea Regionale del SASS, su proposta della Direzione regionale ed è sottoposta all'approvazione della Direzione nazionale del CNSAS.

Art.17) Consiglio di Zona

Nelle Zone - Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, dai due Vice Capi Stazione, nonché dal Delegato di Zona e dai due Vice Delegati di cui uno vicario, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del CNSAS.

Il Consiglio di Zona elegge un Delegato e due Vice Delegati, di cui uno con funzioni vicarie. Nelle Zone composte da una sola Stazione, il Delegato ed i Vice Delegati sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.

Il Consiglio di Zona viene convocato e presieduto dal Delegato di Zona almeno quattro volte all'anno, ed esso ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il Delegato e/o i suoi Vice;
- b) pianificare le attività della Zona/Delegazione specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla Zona/Delegazione;
- c) proporre alla Direzione regionale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale, se ritenuto opportuno, sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale;
- d) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale;
- e) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.

Tutte le riunioni del Consiglio di Zona dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale.

Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento Generale del CNSAS e dal Regolamento regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo art.36.

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.



Art.18) Delegato di Zona e Vice Delegati

Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente Regionale, spetta:

- a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;
 - b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
 - c) coordinare i Capi Stazione della sua Zona di competenza nelle attività di soccorso in cui operano congiuntamente almeno due Stazioni;
 - d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale;
 - e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del CNSAS;
 - f) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
 - g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;
 - h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;
 - i) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.
- I Vice Delegati, di cui uno con funzioni vicarie, coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, senza necessità di delega.

Art.19) Stazione di soccorso

I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 (dodici) soci. Una Stazione può essere istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale. Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni confinanti.

Art.20) Assemblea di Stazione

L'assemblea di Stazione è formata da tutti i soci in organico. Si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Capo Stazione che la presiede.

L'Assemblea dei soci della Stazione elegge al suo interno un Capo Stazione e due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.

Inoltre, l'Assemblea dei soci della Stazione elegge fra i suoi soci due rappresentanti aggiuntivi in seno all'Assemblea

regionale.

Approva i programmi di attività di Stazione.

Revoca il Capo Stazione e/o i Vice Capi Stazione.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento regionale del SASS.

La convocazione, la verifica del numero legale e i quorum delle deliberazioni sono regolate con le modalità di cui al successivo art.35.

Art.21) Capo Stazione

La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante, coadiuvato da due vice Capo Stazione di cui uno con funzioni vicarie.

Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:

- a) coordinare le complessive attività della Stazione;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
- c) dirigere nel territorio di propria competenza le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;
- d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;
- e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle specifiche necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;
- f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del CNSAS;
- g) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soccorritori Emeriti;
- h) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
- i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Capo Stazione Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art.22) Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del Servizio regionale. L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dai Delegati, dai Vice Delegati, dai Capi Stazione, dai Vice Capi Stazione e da due rappresentanti aggiuntivi all'Assemblea per ciascuna Stazione.



Compiti dell'Assemblea Regionale sono, in particolare:

- a) eleggere tra i soci e revocare il Presidente Regionale ed i Vice Presidenti;
- b) eleggere al suo interno e revocare, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- c) approvare e modificare lo Statuto regionale, il Regolamento generale regionale e i Regolamenti di propria competenza;
- d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione Regionale;
- e) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, tenuto conto dell'art.29 e redatto come espressamente indicato all'art.28 dello Statuto nazionale del CNSAS;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Controllo e, là dove necessario, nominare e revocare il Revisore legale dei conti;
- g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- h) sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione Regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.

Gli associati possono assistere alle Assemblee Regionali.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea regionale sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e dallo Statuto e Regolamenti nazionali e regionali.

L'assemblea regionale viene convocata, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente regionale anche su richiesta della Direzione regionale, dall'Organo di Controllo, dalla Direzione nazionale o da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea regionale. In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

L'assemblea regionale è tenuta almeno due volte all'anno.

L'assemblea è convocata con le modalità di cui al successivo art.35 e presieduta dal Presidente del SASS.

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.

Art.23) La Direzione regionale del Servizio Regionale

La Direzione regionale è l'organo esecutivo del Servizio regionale, è sempre formata da un numero dispari ed è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, nonché dal Delegato, dai Vice Delegati Vicari di ciascuna Zona. Alla Direzione regionale partecipano, senza diritto di voto, anche i Vice Delegati non Vicari di ciascuna Zona.

La Direzione del Servizio regionale ha il compito di:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte

dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;

b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;

c) individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;

d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo del SASS da portare all'approvazione dell'Assemblea regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;

e) proporre ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale secondo quanto previsto dall'art.40 dello Statuto del CNSAS;

f) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci del CNSAS;

g) commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;

h) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;

i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale del CNSAS, dal Regolamento disciplinare del CNSAS, dai Regolamenti nazionali, oltre che dal presente Statuto e dal Regolamento generale del SASS.

La Direzione regionale è convocata con le modalità di cui al successivo art.36 e presieduta dal Presidente del SASS.

Art.24) Presidente e Vice Presidenti del Servizio regionale

Il Presidente regionale è il legale rappresentante del Servizio, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale e regionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale e regionale.

Il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, vengono eletti dall'Assemblea Regionale tra i soci del Servizio regionale.

La rappresentanza del SASS nell'Assemblea nazionale è affidata di diritto al suo Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea regionale dando esecuzione alle deliberazioni di entrambi gli Organi;

b) sovrintendere all'organizzazione del Servizio coordinando



e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale;

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali;

f) rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali e europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta dalla Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale e europei;

h) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea nazionale e regionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale e regionale;

i) trasmettere alla Direzione nazionale del CNSAS tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e di altri Regolamenti del CNSAS devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale.

j) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale e alla Direzione nazionale del CNSAS tutti gli elenchi degli iscritti al CNSAS, oltre ai nominativi delle persone a cui conferire le onorificenze nazionali del CNSAS.

k) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art.25) Organo di Controllo

L'Assemblea regionale del SASS, su proposta della Direzione regionale del SASS, elegge con incarico triennale per un numero massimo di quattro mandati consecutivi e revoca, i componenti dell'Organo di Controllo, scelti tra non soci del CNSAS.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, quando è ad esso attribuita, esercita la revisione legale dei conti, oltre che quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli Enti del Terzo Settore.

Per i componenti dell'Organo di Controllo, il SASS può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute.

te per la funzione svolta.

Art.26) Revisore legale

L'Assemblea regionale del SASS, su proposta della Direzione regionale del SASS, ove previsto dalla legge, nomina e revoca un Revisore legale dei conti con incarico triennale per un numero massimo di quattro mandati consecutivi, scelto tra non soci del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il Regolamento generale del CNSAS determina in dettaglio le modalità con cui opera il Revisore legale.

Art.27) Collegio dei Probiviri

Come previsto dall'art.26 dello Statuto nazionale del CNSAS il Collegio dei Probiviri è un organo esclusivamente nazionale istituito in seno al CNSAS, composto da tre soci eletti dall'Assemblea nazionale col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del CNSAS o tra soci ed organi del CNSAS o tra organi e strutture del CNSAS, con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari.

In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art.37.

Il Collegio dei Probiviri svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal Regolamento generale del CNSAS e dagli altri Regolamenti del CNSAS.

TITOLO 5 - COMPONENTI CNSAS/SASS

Art.28) Organizzazione "alpina" e "speleologica"

I Soci provenienti dai percorsi formativi "alpino" e "speleologico" del SASS, nella loro specificità tecnica, operano in completa sinergia e totale intesa per il raggiungimento comune delle finalità di cui all'art.2.

Nel Regolamento generale del SASS viene, altresì, disciplinata l'organizzazione "alpina" e "speleologica" avendo come obiettivo quello di garantire il massimo coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO 6 - PATRIMONIO

Art.29) Patrimonio sociale

Il patrimonio del SASS è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ed attrezzature del SASS, anche se assegnati alle Stazioni o ai gruppi operativi se costituiti.

In particolare, il Patrimonio sociale del SASS (CNSAS) è costituito da:

- beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;



- contributi, erogazioni e lasciti da parte di Enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- contributi volontari degli associati;
- proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il SASS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il SASS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il SASS, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 27 luglio 2017, 117 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di uno o più Servizi regionali/provinciali del CNSAS iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

TITOLO 7 - DURATA CARICHE ELETTIVE

Art.30) Durata cariche elettive e dimissioni

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice, oltre che membro aggiuntivo dell'Assemblea nazionale.

Le cariche di cui sopra possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n.74.

I membri dell'Organo di Controllo e quella di Revisore Legale possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.

Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

In caso di dimissioni anticipate e sino ad indicazione di nuove

elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario. Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, ad esclusione di quella del Presidente regionale prevista in 60 (sessanta) giorni.

I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.

Il Regolamento generale del CNSAS stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 8 - DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

Art.31) Provvedimenti disciplinari

I soci del CNSAS che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso delle attività del CNSAS o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del CNSAS potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati con provvedimenti che comprendono il richiamo, l'ammonizione, la diffida, la rimozione da eventuali incarichi, la sospensione dall'appartenenza al Corpo ed esclusione, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

Art.32) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa del SASS, di una Zona, o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti e poteri opportuni.

Il commissariamento del SASS o di una Zona spetta alla Direzione Nazionale mentre quello di una Stazione spetta alla Direzione Regionale.

Art.33) Approvazione e modifiche dello Statuto

L'approvazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate dall'Assemblea regionale secondo quanto espressamente previsto dall'art.40 dello Statuto del CNSAS e, quindi, sottoposte a ratifica finale della Direzione nazionale.

Art.34) Scioglimento delle Zone e delle Stazioni

Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale su proposta della rispettiva Direzione o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.

TITOLO 9 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE, NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL SASS

Art.35) Assemblea regionale e Assemblea di Stazione

Le Assemblee sono convocate con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione e la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.



L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.

L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee possono essere effettuate anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di poter regolare lo svolgimento della riunione, constatare con certezza e proclamare i risultati delle votazioni e delle deliberazioni, permettendo al Segretario verbalizzante di raccogliere con chiarezza ogni intervento e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione sincronica sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee ordinarie elettive, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo prepo-

sto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del CNSAS.

Art.36) La Direzione regionale ed il Consiglio di Zona

La Direzione Regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. Le riunioni possono essere svolte anche in video o teleconferenza alle stesse condizioni indicate nell'articolo precedente.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamenti di una Stazione, di una Zona o del Servizio regionale le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.

La convocazione può essere richiesta da metà più uno degli aventi diritto e, in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

Art.37) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del CNSAS, tra soci ed organi del CNSAS, e tra organi del CNSAS, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento del SASS, di una Zona o di una Stazione è ammesso ricorso esclusivamente ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art.806 e seguenti C.p.c.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art.810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art.38) Norme di rinvio



Questo Statuto sostituisce totalmente lo Statuto precedente del SASS.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento generale del CNSAS, al Regolamento disciplinare ed al Regolamento affidamento incarico ai soci del CNSAS, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

FIRMATO:

Leonardo LA PICA

Grazia Manuela BANNA Notaio

ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo pantone n. 123 C in separazione giallo 100% magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (font Gill Sans Nova Cond Bold) con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%).

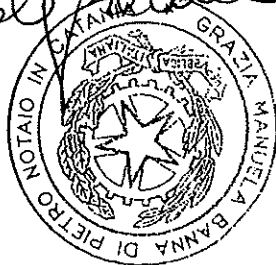
All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%.

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

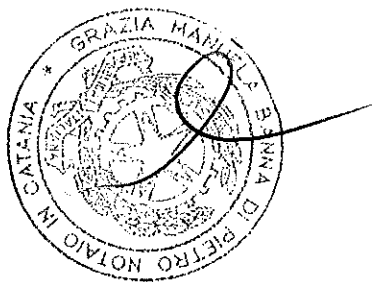


Lh lha

francesco



affidamento incarico ai soci del CNSAS, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.



ALLEGATO SUB B

Sfondo giallo pantone n. 123 C in separazione giallo 100% magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (font Gill Sans Nova Cond Bold) con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%).

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%.

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

All'esterno: corona rosso P185C in separazione magenta 100%, giallo 100% con scritta in bianco: SERVIZIO REGIONALE SICILIA.



Lh to hce

Francesco...



ALLEGATO SUB C

delete

Rettangolare di proporzioni 8 x 5

Sfondo giallo pantone n. 123 C in separazione giallo 100% magenta 25%.

Con lo stemma della Regione Siciliana: "giallo" pantone 123, "rosso" pantone 186, "dorato" pantone 138, "carne" pantone 250 e contorni pantone process black.

Scritte in nero: l'acronimo del Servizio Regionale "SASS" e la dicitura "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO".



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATI

Si rilascia per U.S. consulto della legge

Catania, il 28 Novembre 2023

[Handwritten signature]

